



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**DIREZIONE MARITTIMA
CATANIA**

VERBALE DI ACCORDO

**finalizzato all'attivazione della C.I.G.S. in deroga nel settore della pesca
nella Sicilia Orientale**

In data 29 settembre 2009, presso la Direzione Marittima di Catania, alla presenza del Capitano di Vascello Massimo DI RAIMONDO, Ufficiale addetto all'Ufficio Direzione Marittima in rappresentanza del Direttore Marittimo Contrammiraglio Domenico DE MICHELE, assistito dal Capitano di Fregata Egidio CAPODICASA, si sono riuniti i titolari/rappresentanti dei seguenti Enti/Associazioni/Organizzazioni di categoria:

<i>Enti/Associazioni/Organizzazioni</i>
I.N.P.S. - Direzione Regionale Sicilia
UFFICIO PROV. LAVORO - CATANIA
C.G.I.L. - F.L.A.I.
ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI
U.G.L. Sicilia
UNIONE ITALIANA LAVORATORI
FAI Sicilia
LEGACOOP PESCA Sicilia
FEDERPESCA SICILIA
FEDERCOOPESCA SICILIA
UNICOOP PESCA SICILIA

Scopo della riunione è l'applicazione del D.L. n. 97 del 3 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2 agosto 2008, che in sede di conversione ha

[Handwritten signatures]

introdotto l'art. 4 ter, recante: "Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca"

Premesso:

che l'accordo, a tal riguardo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali in data 25 settembre 2008, ha disposto:

- la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGS) è destinata al personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cui alla legge n. 142/2001, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che applichino il C.C.N.L. di riferimento del settore in vigore stipulato, tra FEDERPESCA, LE CENTRALI COOPERATIVE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia per la parte normativa che per quella retributiva;
- il trattamento straordinario integrazione salariale è riconosciuto per i periodi di sospensione dal lavoro e comunque per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;
- è esclusa l'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione del lavoro in applicazione delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato art.4 ter del D.L. n. 97/2008 convertito con modificazioni dalla legge 129/2008;
- l'INPS viene incaricato dell'ammissione ai trattamenti e dell'erogazione delle prestazioni di CIGS, sulla base sia dello stesso accordo in sede governativa, che degli accordi di attuazione sottoscritti dalle parti sociali presso le istituzioni territoriali competenti, provvedendo inoltre al monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate in sede periferica;

visti:


- il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.44768 del 23 dicembre 2008 relativo a "*Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi*" con il quale vengono ribadite le previsioni e le disposizioni del succitato accordo intervenuto in sede governativa;
- la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. – Divisione IV – n. 14/16777 del 12 dicembre 2008 con la quale sono stati indicati i destinatari del C.I.G.S. in deroga,

chiariti i termini, le condizioni e le modalità di erogazione del trattamento ed, infine, individuata nella Direzione Marittima l'istituzione dell'autorità territoriale competente alla sottoscrizione del presente accordo locale di attuazione, individuazione ribadita dalla stessa Direzione Generale con nota del 25 febbraio 2009;

- la nota n° 14/0004747 datata 23.03.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. – Divisione IV con la quale il predetto Ministero ha comunicato che anche l'organizzazione sindacale U.G.L. è firmataria dell'accordo del 25.09.2009 per la C.I.G.S. in deroga al settore della pesca;
- il verbale di accordo relativo all'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore pesca (*secondo quanto previsto dal verbale di accordo sottoscritto dalle parti interessate a livello nazionale con l'accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali in data 25 settembre 2008*), sottoscritto in data il 19 febbraio 2009 presso l'Assessorato della Regione Sicilia per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione professionale e per l'Emigrazione;
- la nota della Regione Sicilia – Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione nr. 1276/GAB. In data 23 aprile 2009 che precisa come "*...gli accordi saranno tenuti presso le Direzioni Marittime della Regione siciliana*";
- l'art. 19 – comma 9 – del D.L. n. 185/2009 (convertito con legge n. 2/2009) che ha prorogato per l'anno 2009 gli ammortizzatori sociali in deroga;
- il verbale di accordo sottoscritto, in data 15 settembre 2009, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali;

concordano quanto di seguito

1. Il presente accordo, stipulato in sede locale presso la Direzione Marittima di Catania, in applicazione del disposto dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2008, è finalizzato a dare concreta applicazione alla CIGS in deroga per il settore della pesca, disponendo l'utilizzo dei previsti stanziamenti.
2. Il trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga, può essere erogato al personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cui alla legge 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore della pesca, a condizione che applichino il C.C.N.L. di riferimento, in vigore stipulato tra Federpesca, le Centrali Cooperative e le OO.SS. maggiormente rappresentative, sia per parte normativa che per quella retributiva.




3. Alla luce del verbale di accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali in data 15 settembre 2009, stipulato per effetto della normativa relativa agli ammortizzatori sociali per il comparto pesca – anno 2009 – (Cfr. art. 19, comma 9, D.L. n. 185 del 2008 convertito con Legge n. 2/2009):

- Per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 saranno utilizzate prioritariamente le risorse residue di cui all'accordo del 25.09.2008 ed al D.L. n. 44768 del 23.12.2008. Esaurite tali risorse, si utilizzeranno le ulteriori risorse assegnate al comparto pesca con l'accordo intervenuto in data 9 luglio 2009 presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali che assegna al comparto pesca ulteriori 10 milioni di euro residuati da risorse di altri comparti;
- Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 23.12.2009 n. 44768, il trattamento straordinario di integrazione salariale, riconosciuto in caso e per i periodi di sospensione dal lavoro, anche non continuativi, comunque non complessivamente superiori al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente, escludeva i periodi di sospensione in applicazione delle misure previste dall'art. 4-ter, commi 1-6, della legge n. 129/2008 di conversione del D.L. n. 97/2008; **il verbale di accordo in data 15.09.2009, tuttavia, prevede che la C.I.G.S. in deroga possa essere riconosciuta in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.**

4. Ai fini dell'applicazione della CIGS in deroga, pertanto, la sospensione del lavoro dovrà essere conseguente a particolari condizioni meteo marine che impediscano l'esercizio dell'attività di pesca, a situazioni aziendali dovute ad eventi e condizioni particolari transitorie, non imputabili all'impresa e/o al personale marittimo imbarcato, nonché per situazioni negative di mercato ovvero nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, ovvero in caso di sinistro marittimo.

5. Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione dei trattamenti di CIGS l'impresa dovrà comprovare la sospensione dell'attività con la prevista annotazione, a cura dell'Autorità Marittima competente, dell'arrivo e partenza sul ruolino di bordo (dovrà preventivamente essere svolta la consultazione sindacale, di cui alla legge 164/75 e successive modifiche, comunicando anche per il tramite dell'organizzazione e/o associazione territoriale di appartenenza preventivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le cause della sospensione, le entità e prevedibile




The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'Gall' and another that looks like 'Tua'. The signatures are written in black ink on a white background.

durata e il numero dei lavoratori interessati; a tale comunicazione potrà in ogni caso seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione).










6. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenterà alla sede provinciale INPS territorialmente competente apposita domanda redatta su modello predisposto dall'Istituto con unità comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge in riferimento. L'INPS procederà, nel limite delle risorse assegnate e dell'eventuale ripartizione regionale del monte giornate indennizzabili, all'autorizzazione del trattamento ed alla sua corresponsione.
7. Secondo le disposizioni di cui alla legge 164/75, come successivamente modificata e integrata, i periodi interessati dal trattamento di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e sono in ogni caso riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità vecchiaia e superstiti; per quanto sopra l'impresa di pesca, durante il periodo di ricorso a trattamenti integrativi in riferimento, è comunque tenuta a versare la contribuzione aggiuntiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
8. La ammissione ai trattamenti e la erogazione delle prestazioni conseguenti, nei limiti dello stanziamento complessivo previsto, sarà monitorata a livello centrale dall'INPS.
9. L'erogazione del trattamento di CIGS in deroga è in ogni caso incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione e/o misura a sostegno del reddito eventualmente prevista per la stessa giornata.
10. Il presente accordo esplica i suoi effetti a far data dal 25 settembre 2008 e fino ad avvenuto esaurimento dello stanziamento previsto, anche a seguito di ripartizione regionale.

NOTA A VERBALE: le parti sociali, approfittano dell'occasione per rappresentare alle istituzioni competenti l'opportunità di prevedere, in sede di accordo quadro regionale, sulla applicazione di ammortizzatori sociali in deroga, l'estensione anche al comparto della pesca Siciliana attraverso l'assunzione di misure di politica attiva del lavoro.

Inoltre, le parti sociali rappresentano l'esigenza di prevedere l'applicazione delle misure di cui al presente verbale anche al settore della pesca di cui alla legge n° 250/58 per il quale è in itinere la stipula di nuovi contratti di settore.



Catania, 29 settembre 2009

Rappresentante	Enti/Associazioni/Organizzazioni
	I.N.P.S. - Direzione Regionale Sicilia
	UFFICIO PROV. LAVORO - CATANIA
	C.G.I.L. - F.L.A.I.
	ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI
	U.G.L. Sicilia
	UNIONE ITALIANA LAVORATORI
	FAI Sicilia
	LEGACOOP PESCA Sicilia
	FEDERPESCA SICILIA
	FEDERCOOPESCA SICILIA
	UNICOOP PESCA SICILIA

C.R. Marina di Pait

DIREZIONE MARITTIMA